



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328
e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it
sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Prot. n. AOODRFR/7255

Trieste, 3 agosto 2012

Agli	Enti Gestori delle Scuole Paritarie di ogni Ordine e Grado
Ai	Dirigenti e Vicari dei Dirigenti degli Ambiti Territoriali di Gorizia, Pordenone, Trieste ed Udine
Alle	F.I.S.M. di Gorizia, Trieste, Pordenone ed Udine
Al	Sito istituzionale

Oggetto: requisiti docenti scuole paritarie di ogni ordine e grado.

Normativa di riferimento

Legge 10 marzo 2000, n. 62

La Legge 10 marzo 2000, n. 62 recante “*Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione*” prescrive, quale requisito posto per il riconoscimento della parità, all’articolo 1, comma 4, lettera g), l’impegno ad assumere personale docente fornito del titolo di abilitazione. Al successivo comma 5, viene prevista la possibilità di avvalersi di prestazioni volontarie di personale docente purché fornito di relativi titoli scientifici e professionali, ovvero di ricorrere anche a contratti di prestazione d’opera di personale docente in misura non superiore ad un quarto delle prestazioni complessive.

Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83

Il Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83, recante “*Linee guida per l’attuazione del decreto ministeriale contenente le disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento*” stabilisce, all’articolo 6, comma 1, che il personale docente delle scuole paritarie deve essere in possesso della abilitazione prescritta per l’insegnamento impartito. Il successivo comma 5, del medesimo articolo 6, stabilisce che “*gli elenchi dei docenti con abilitazione utilizzati per le scuole statali sono resi accessibili ai gestori delle scuole paritarie al fine esclusivo del reperimento del personale*”. All’articolo 3, comma 4, punto g viene ribadito che, ai fini della presentazione dell’istanza di riconoscimento della parità, il gestore o il rappresentante legale della gestione si impegna ad utilizzare personale docente munito del titolo di abilitazione prescritto per l’insegnamento impartito.

Titoli per l’insegnamento nelle scuole dell’infanzia

L’articolo 6, comma 2 del sopra citato Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 83 riconosce, al personale docente in servizio presso le scuole dell’infanzia paritarie, il valore “abilitante” all’insegnamento dei titoli di studio di cui all’articolo 334 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it - PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Per quanto sopra ne consegue che ai fini dell'insegnamento nella scuola dell'infanzia, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli:

- 1) Diploma Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio (corso triennale di scuola secondaria di II grado; diploma conseguito presso Scuole magistrali legalmente riconosciute o paritarie (corso triennale)), conseguito entro l'a.s. 2001-2002; il titolo è valido se conseguito entro l'a.s. 2001/02, in quanto l'Istituto Magistrale è stato soppresso dall'art. 3 della legge 19/11/1990, n. 341, applicato con D.I. 17/03/1997;
- 2) Diploma di maturità professionale Assistente di comunità infantili, rilasciato da istituti scolastici legalmente riconosciuti o paritari a conclusione di corso sperimentale progetto "Egeria" (sperimentazione avviata dal 1998/89 come quinquennio innestato su scuole magistrali triennali; il titolo di studio è comprensivo dell' Abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio), purché conseguito entro l'anno scolastico 2001/02;
- 3) Diploma di Liceo Socio-Psico-Pedagogico, nato nel 1992 come sperimentazione estensiva dell'Istituto Magistrale, purché conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
- 4) Diploma di Laurea in Scienze della Formazione Primaria – Indirizzo Scuola dell'Infanzia, istituito a seguito della soppressione dei corsi di studi sopra indicati.

Titoli per l'insegnamento nelle scuole primarie

Il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisce titolo "abilitante" per l'insegnamento nella scuola primaria.

Con la circolare 31/2003, il Ministero dell'Istruzione aveva riconosciuto valore abilitante ai diplomi conseguiti entro l'a.s. 2001/2002 a conclusione dei corsi ordinari e sperimentali degli Istituti Magistrali.

La Legge 341/1990 ha stabilito la necessità della Laurea in Scienze della Formazione per l'insegnamento nella scuola primaria. Il Decreto Interministeriale 10/3/1997 ha soppresso progressivamente i corsi dell'istituto magistrale.

L'art. 5 della legge 53/2003 (c.d. riforma Moratti) ha poi riconosciuto valore abilitante, per l'insegnamento nella scuola primaria, alla Laurea in Scienze della formazione Primaria.

Per quanto sopra, pertanto, nella scuola primaria paritaria possono insegnare i docenti in possesso di almeno uno dei seguenti titoli:

- 1) Diploma di istituto magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- 2) laurea in Scienze della Formazione Primaria, Indirizzo Scuola Primaria.

L'eventuale "idoneità" all'insegnamento nella scuola primaria paritaria è quindi un titolo "aggiuntivo" non essenziale ai fini dell'insegnamento.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia - Direzione Generale



34123 TRIESTE - via Santi Martiri, 3 - tel. 040/4194111 - fax 040/43446 - C.F. 80016740328

e-mail: direzione-friuliveneziagiulia@istruzione.it – PEC: drfr@postacert.istruzione.it

sito web: <http://www.scuola.fvg.it/>

Titoli per l'insegnamento nelle scuole secondarie

Come già indicato nelle premesse, gli elenchi dei docenti con abilitazione utilizzati per le scuole statali sono resi accessibili ai gestori delle scuole paritarie al fine esclusivo del reperimento del personale. Si segnala che gli elenchi vengono predisposti ed aggiornati a cura dei singoli Ambiti Territoriali provinciali.

Laddove non fosse possibile reperire docenti abilitati a causa dell'esaurimento delle graduatorie oppure nel caso in cui i docenti abilitati contattati non fossero disponibili ad assumere incarichi nelle scuole paritarie, i gestori potranno conferire incarichi anche a personale fornito solo del prescritto titolo di studio di accesso alle singole classi di concorso ai sensi del D.M. 39/98 e successive modifiche ed integrazioni e del D.M. 22/2005.

Si segnala l'imminente avvio dei corsi di Tirocinio Formativo Attivo che consentiranno l'implementazione dei docenti in possesso dell'abilitazione all'insegnamento.

Le Federazioni in indirizzo sono pregate di provvedere all'inoltro alle istituzioni scolastiche aderenti.

F.to il Direttore Generale
Daniela Beltrame

Il responsabile del procedimento
Dr.ssa Monica Nardella
Recapito telefonico 040 4194140